

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 31

Adunanza 26 luglio 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PIOBESI TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 771-238700/2006

Sotto la presidenza del Vicepresidente SERGIO BISACCA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala Giunta del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, ALESSANDRA SPERANZA, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori CINZIA CONDELLO, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO e AURORA TESIO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Piobesi Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 111-13829 del 22/02/1982, al quale ha apportato le seguenti Varianti strutturali:
 - Variante n. 1, approvata con deliberazione della G.R. n. 56 -38640 del 13/11/1984;
 - Variante n. 2, approvata con deliberazione della G.R. n. 92 -26619 del 19/07/1993;
 - Variante n. 3, approvata con deliberazione G.R. n. 93 - 14192 del 25/11/1996;
 - Variante n. 4, approvata con deliberazione G.R. n. 58 - 3334 del 25/06/2001;
- e le seguenti Varianti parziali:
 - Variante n. 5, approvata con deliberazione del C.C. n. 2 del 24/01/2001;
 - Variante zona industriale "IRI", approvata con deliberazione del C.C. n. 44 del 27/11/2002;
 - Variante n. 6, approvata con deliberazioni del C.C. n. 17 del 08/05/2003 e n. 40 del 29/07/2003;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 20 del 27/04/2006, il Progetto Preliminare della

Variante parziale n. 7 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 22/06/2006 (pervenuto il 28/06/2006), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal citato settimo comma; (Prat. n. 085/2006);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.177 abitanti nel 1971, 2.814 abitanti nel 1981, 2.838 abitanti nel 1991 e 3.232 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico costante nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.971 ettari in territorio di pianura, dei quali 281 (il 14%) appartenenti alla I^ Classe di capacità d'uso dei suoli e 1.425 (il 72%) alla II^ Classe; il territorio comunale si caratterizza pertanto per l'alta qualità del suolo a destinazione agricola; sono segnalate produzioni tipiche di "erbe officinali";
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Area Carmagnola*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.R. e dall'art. 7.1 del P.T.C. come Centro storico di tipo "D", di interesse provinciale;
- sistema produttivo: è compreso nell'omonimo "*Bacino produttivo marginale*", di cui all'art. 10.3 del P.T.C., che comprende i Comuni di Castagnole Piemonte, Pancalieri e Virle Piemonte;
- fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 140, 142 (che il P.T.C. provinciale individua come componente fondamentale della rete viaria del settore sud-ovest) e 145;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Chisola, Oitana e Ottana, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
 - è interessato dal tratto pubblico del Rio Essa;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 72 ettari del territorio sono classificate aree inondabili con frequenti tempi di ritorno di 25 - 50 anni;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia le fasce fluviali del Chisola, che interessano una superficie di circa 93 ettari;
 - è stato interessato dall'evento alluvionale dell'1 e 2 settembre 2002, a seguito del quale la Provincia ha avviato un programma di lavoro per lo studio della rete idrica dei deflussi superficiali nell'area compresa tra il Torrente Lemina ed il Chisola;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20/2006, di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, volti a perseguire le seguenti finalità:

- alla previsione di aree idonee per il deposito temporaneo di inerti e di rifiuti urbani speciali non pericolosi;
- alla trasformazione di un'area compresa in parte all'interno della zona produttiva di

- riordino e completamento "IRI" e in parte ad uso agricolo;
- all'ampliamento di una unità produttiva in zona industriale consolidata "IC2";

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- localizzazione di un'area per deposito, a carattere temporaneo, di rifiuti solidi urbani e speciali "Dr", in zona agricola e in fascia di rispetto stradale, della superficie di mq 1.343, disciplinata dall'art. 30 comma 10 "*Depositi rifiuti solidi urbani e speciali*" delle Norme di Attuazione (N.d.A.);
- previsione di una nuova area per deposito temporaneo di materiali inerti, di proprietà comunale, in zona agricola e in fascia di rispetto stradale, disciplinata dall'art. 30 comma 9 "*Depositi ed accumuli di materiali inerti*" delle N.d.A.;
- nuova classificazione di aree in parte in zona "IRI" ("*Aree di riordino e completamento infrastrutturale*"), in parte in zona "*Dm*" ("*Depositi e accumuli di materiali inerti*") e in parte in zona agricola "*E*"; ampliamento della superficie territoriale del comparto in zona "IRI" per 13.704, mediante l'inclusione di aree già destinate ad uso agricolo; tale modifica comporta:
 - una diversa articolazione dei lotti fondiari e delle aree a servizi all'interno del comparto "IRI", che appare funzionale per una migliore e più razionale dotazione di aree verdi e a parcheggio, poste lungo la viabilità interna;
 - un incremento della superficie coperta pari a mq 6.201 e della superficie utile lorda di mq 7.892;
 - il fabbisogno di aree per servizi viene soddisfatto all'interno del comparto "IRI";
 - una nuova ubicazione dell'adiacente area "*Dm*", già destinata a deposito di materiali inerti, che interessa aree agricole, disciplinata dall'art. 30 comma 9 "*Depositi ed accumuli di materiali inerti*" delle N.d.A.;
- ampliamento della zona produttiva "IC2" ("*Impianti esistenti e confermati*"), mediante il mutamento di destinazione di un'area agricola confinante; la modifica comporta:
 - un aumento della superficie territoriale del comparto "IC2", pari a mq 2.974;
 - un incremento della superficie coperta pari a mq 1.377 e della superficie utile lorda di mq 1.752;
 - il fabbisogno di aree per servizi viene soddisfatto all'interno del comparto "IC2";
- l'adeguamento normativo e cartografico, mediante l'introduzione delle modificazioni previste;
- nella "*Relazione di Variante*", sulla base dei dati qualitativi e quantitativi determinati dalla Variante ivi contenuti, viene dichiarato il rispetto dei limiti di cui al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale **non** compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così

come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/08/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 18/07/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

- 1. di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C., del Comune di Piobesi Torinese, adottato con deliberazione del C.C. n. 20 del 27/04/2006, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
- 2. di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Piobesi Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Vicepresidente
f.to S. Bisacca